

**IL CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE (C.T.U.); IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P.);
IL PERITO; CENNI SU PERIZIE ASSICURATIVE**

(Piccolo manuale pratico per c.t.u., periti, c.t.p. in pectore e non) - Autore : avv. Pietro Saporiti

INDICE PER ARGOMENTI

INTRODUZIONE *(I vantaggi - Gli svantaggi)*

Capitolo Primo - IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO (C.T.U.) NEL PROCESSO CIVILE

- **CONCETTO DI PARTENZA**
- **LA DOMANDA E L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI C.T.U.** *(rt. 16 disp. att. c.p.c.)*
- **LA NOMINA A C.T.U.** *(Come selezionare e suggerire al giudice una rosa di esperti c.t.u.; La formulazione dei giusti quesiti)*
- **L'UDIENZA e IL GIURAMENTO del C.T.U.** *(Falsariga di verbale di giuramento dell'esperto)*
- **GLI ANTICIPI O FONDO SPESE SUL COMPENSO DEL C.T.U.**
- **L'OBBLIGO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE** *(Falsariga verbale di conciliazione)*
- **LE OPERAZIONI PERITALI DEL C.T.U.** *(Falsariga di verbale delle operazioni del c.t.u. in presenza dei c.t.p.)*
- **L'ISTANZA DI PROROGA**
- **LA RELAZIONE "PROVVISORIA" O "BOZZA"** *(Falsariga di c.t.u. provvisoria)*
- **L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO DEL C.T.U.** *(Scheda pratica – Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, penali, tributari e amministrativi)*
- **LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE (C.T.P.)** *(art. 201 c.p.c.) (Facsimile di relazione/osservazione tecnica di parte che i c.t.p. presentano al c.t.u. durante le operazioni peritali; Facsimile di osservazioni/controdeduzioni che i tecnici di parte presentano al c.t.u. dopo avere ricevuto la bozza della relazione del c.t.u. Stesso; Esempio reale di contestazione di una c.t.u. provvisoria da parte di c.t.p.)*
- **LA RELAZIONE CONCLUSIVA DEL C.T.U.** *(Fatti notori; Massime di esperienza; La c.t.u. Deducente; La c.t.u. Percipiente; Le linee guida e i protocolli; Facsimile di c.t.u. Definitiva; Concetti / Definizioni)*
- **GLI EVENTUALI COLLABORATORI DEL C.T.U.** *(Falsariga di delega)*
- **IL COMPENSO E IL DEPOSITO DELLA PARCELLA CON RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE** *(La prescrizione del compenso; La questione i.v.a.)*
- **IL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL C.T.U.** *(Esempio di liquidazione del compenso su parcella predisposta e depositata dal c.t.u.; Il recupero delle competenze e delle spese del c.t.u.)*
- **LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL C.T.U.**
- **PARCELLA DEL C.T.U.**
- **IMPUGNAZIONE DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE**
- **ALTRI TIPI DI CONTESTAZIONI E DI CONTROLLI SULLA C.T.U.** *(Le contestazioni tecniche; Le contestazioni giuridiche; L'errore e alcune sue configurazioni)*
- **IL RICHIAMO/RINNOVAZIONE A CHIARIMENTI**
- **LE PROVE TECNICHE**
- **IL NESSO EZIOLOGICO**
- **LA RINUNCIA DEL TECNICO ALL'INCARICO DI C.T.U.**
- **LA CONSULENZA TECNICA IN APPELLO**
- **LA NULLITA'/ANNULLABILITA'/INVALIDITA' DELLA C.T.U.**
- **LA RESPONSABILITA' DEL C.T.U.**
- **LE CAUSE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DEL C.T.U.**
- **LA VIGILANZA SUL C.T.U.** *(Da parte del Presidente di tribunale; Da parte del presidente del Consiglio dell'Ordine o del Collegio)*
- **LA RESPONSABILITA' DEL C.T.P.**
- **LE CAUSE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DEL C.T.P.**
- **IL LESSICO E LA FORMA DELL'ELABORATO SCRITTO** *(Composizione della relazione finale)*

- LE QUALITÀ DEL BUON TECNICO
- LE DIFFICOLTÀ INSORTE DURANTE LA CONSULENZA TECNICA
- I RAPPORTI TRA IL C.T.U. E IL GIUDICE
- L'OSTRUZIONISMO NEI CONFRONTI DEL C.T.U.
- IL RAPPORTO TRA IL C.T.U. E IL C.T.P.
- IL RAPPORTO TRA IL GIUDICE E IL C.T.P.
- L'INCOMPATIBILITÀ, L'INCAPACITÀ E LA RICUSAZIONE DEL C.T.U.
- LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI (Può il consulente tecnico assumere di sua iniziativa notizie sull'oggetto di causa non rilevabile dagli atti processuali?; E' corretto inserire nella relazione notizie assunte anche presso terzi?; Deve il c.t.u. eseguire eventuali accertamenti richiesti dai consulenti di parte?; Può la c.t.u. costituire prova delle ragioni vantate dalle parti? Chi può partecipare alle operazioni peritali?; Quando il c.t.u. è stato incaricato può a propria volta sub delegare? Deve il c.t.u. svolgere indagini chieste dalla parte?; Cosa succede quando il giudice liquida due parcelle di due c.t.u. differenti operanti nello stesso procedimento?; Può il tecnico che in passato nell'ambito della propria attività professionale aveva prestato opera ad una delle parti in causa accettare eventuale incarico di consulente tecnico d'ufficio? Quando può essere avanzata istanza di riconsulenza del c.t.u.?; Chi è delegato a sorvegliare sulla buona disciplina dei consulenti tecnici d'ufficio?; Chi può promuovere i provvedimenti disciplinari?; Quali possono essere le motivazioni per l'assunzione di un provvedimento disciplinare nei confronti del consulente?; Quali sono le sanzioni disciplinari?; Come si svolge il provvedimento disciplinare?; Quando il giudice deve ammettere la c.t.u. Esplorativa?; E' proponibile querela di falso nei confronti del c.t.u.?; Può il c.t.p. essere sostituito dal difensore?; E' necessaria o no l'autorizzazione del giudice affinché il c.t.u. possa avvalersi dell'ausilio di altro esperto?; Esiste un termine specifico per l'emissione del decreto di liquidazione del compenso al c.t.u.?; E' ammissibile da parte del c.t.p. la produzione al c.t.u. di nuovi documenti durante la consulenza tecnica?; Quale è il valore probatorio delle dichiarazioni rese al c.t.u. dalle parti o da terzi?; Quale è la differenza tra perito assicurativo e tecnico ricostruttore?; Come avviene o come dovrebbe avvenire la distribuzione degli incarichi ai c.t.u.? Sono o no ammissibili documenti nuovi durante la c.t.u.?; Che cos'è una perizia/c.t.u.?; Che differenza c'è tra una perizia semplice, una perizia giurata e una perizia asseverata?; Come di assevera una perizia?; E' reclamabile un'ordinanza che ammette una a.t.p.?; Può essere nominata come c.t.u. una persona giuridica?; Può essere nominata come c.t.u. una persona straniera?; Che cos'è una c.t.u. Deducibile?; Che cos'è una c.t.u. Percipiente?; Può il c.t.u. valutare e accertare fatti tardivamente introdotti nel giudizio?; Quando sussiste un illecito disciplinare nei confronti del magistrato?)
- L'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO (A.T.P.) (Esempio di quesito formulato al c.t.u. nell'ambito di a.t.p. finalizzato ad accertare le capacità reddituali reali in ambito di separazione e divorzio)
- LA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA
- LA ROGATORIA
- LA RELAZIONE DEGLI ESPERTI (art. 2501 sexies c.c.)
- LA C.T.U. NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
- LA C.T.U. NEL PROCESSO TRIBUTARIO
- LA PERIZIA O CONSULENZA STRAGIUDIZIALE
- I PARERI PRO-VERITATE
- RACCOLTA ESEMPLIFICATIVA DI ESPERIENZE DI ALCUNI TECNICI (C.T.U.) (Esempio di soluzione della malaria nel Monferrato; Esempio di consulenza tecnica in materia contabile e di bilancio)
- LE STIME (Metodo di stima diretta o sintetica; Valutazione finanziario-reddituale o valore di capitalizzazione o procedimento analitico; Costo di produzione; Costo di surrogazione; Valori di trasformazione; Valore complementare; Metodo di stima a valore di uso sociale; Costo sociale; Metodo di stima a valore legale; Metodo a valore ambientale territoriale; Determinazione del saggio di capitalizzazione)
- ESEMPLI DI QUESITI (Esempio di quesito posto al c.t.u. per stima di un immobile nel procedimento di esecuzione forzata immobiliare; Esempio di quesito in materia di scioglimento di comunione di beni immobili; Esempio di quesito in materia medico-legale per risarcimento danni da errore medico; Esempio di quesito in materia di incapacità di intendere e di volere; Esempio di quesito in materia medico-legale per risarcimento danni da sinistro stradale; Esempio di quesito in materia di quantificazione danni di una autovettura derivati da incidente stradale; Esempio di quesito in materia di accertamento di conformità degli impianti elettrici e fotovoltaici rispetto alle norme; Esempio di quesito in materia di accertamento di conformità di impianti termici e verifica di presenza di muffe; Esempio di quesito in materia di accertamento dei danni da infiltrazioni acquose con descrizione delle relative cause; Esempio di quesito in materia di contestazione di lavori edili su appalto; Esempio di quesito in materia di accertamento sulla qualità e idoneità di macchinari; Esempio di quesito in materia di accertamento sulla esistenza di immissioni che superano la normale tollerabilità; Esempio di quesito in materia di accertamento sulla qualità e sui vizi relativamente ad un immobile e

quantificazione della eventuale diminuzione di valore; Esempio di quesito in materia di contabilità e bilancio; Esempio di quesito in materia di contabilità e bilancio in un caso di fallimento; Esempio di quesito in materia di giustizia minorile, separazione e divorzio; Esempio di quesito su capacità reddituale reale in ambito di separazione e divorzio; Esempio di quesiti in materia di bilancio; Esempio di quesiti in materia di contabilità estimativa nei giudizi di famiglia; Altri sintetici esempi di quesiti formulabili)

- **ALCUNE ESPERIENZE PERSONALI REALMENTE AVVENUTE COME C.T.U. E C.T.P. NEL SETTORE DELLE MATERIE PLASTICHE, GOMME, COLLE E RELATIVI IMPIANTI E MACCHINARI** (Esempio di stima di un impianto di produzione di resine poliuretatiche (poliolo e polisocianato) durante una procedura concorsuale; Esempio di accertamento di vizi e difetti su lenti per occhiali da sole stampate ad iniezione; Esempio di accertamento su prodotti difettosi in merito a incollaggio di soles in gomma; Esempio di accertamento di colle a base EVA (etilenevinilacetato) e incollaggio nel settore della legatoria; Esempio di accertamento difetti su gonfiabili in pvc morbido termosaldati; Esempio di accertamento difetti su articoli tecnici stampati in gomma fluorurata (Viton); Esempio di accertamento di idoneità di impianto per produzione di lastre in polipropilene estruse per imballaggio; Esempio di accertamento danni causati da comportamento di dirigente; Esempio di accertamento tecnico di vizi su macchinari nuovi (pressa oleodinamica); Esempio di accertamento di vizi e difetti su impianto nuovo per la produzione di lastre per lenti; Esempio di accertamento su contestazioni riguardanti granuli di termoplastico rigenerato; Esempio di accertamento di idoneità materiale per la produzione di profilati per serramenti)

Capitolo Secondo - IL PERITO E CONSULENTE NEL PROCESSO PENALE

- **BREVI CENNI SUI PRINCIPI DI DIRITTO PENALE E DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE** (Il reato; Il nesso di causalità; Il caso fortuito; La causa di forza maggiore; La colpa; Il dolo; I soggetti nel processo penale; La notizia criminis; Le indagini preliminari)

- **LA DIFFERENZA TRA PERITO E CONSULENTE NEL PROCESSO PENALE**

- **LA DIFFERENZA TRA IL C.T.U. (nel processo civile) E IL PERITO (nel processo penale)**

- **LA DOMANDA E L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PERITI**

- **L'INCIDENTE PROBATORIO (LA CONSULENZA RICHIESTA DAL P.M.)**

- **LA NOTIFICAZIONE E LA NOMINA DEL PERITO NEL PROCESSO PENALE** (art. 221 c.p.p.)

- **LA NOMINA DEL CONSULENTE DEL PUBBLICO MINISTERO (P.M.)** (art. 359 c.p.p.) **E DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE DELLA DIFESA E DELLA PARTE CIVILE** (art. 225 c.p.p.)

- **L'UDIENZA DI GIURAMENTO DEL PERITO NEL PROCESSO PENALE** (artt. 226 e segg. c.p.p.)

- **LE OPERAZIONI PERITALI DEL PERITO NEL PROCESSO PENALE**

- **LA RELAZIONE PERITALE** (art. 227 c.p.p.)

- **LA RELAZIONE TRA IL CONSULENTE DEL P.M. E IL C.T.P. NEL PROCESSO PENALE**

- **IL RICHIAMO/RINNOVAZIONE A CHIARIMENTI**

- **LA PARCELLA DI LIQUIDAZIONE COMPENSI**

- **IL PROGRESSO DELLA TECNICA; RAPPORTO TRA SCIENZA E DIRITTO**

- **LE LINEE GUIDA PER L'ACQUISIZIONE DELLA PROVA SCIENTIFICA**

- **LA PROVA DEL LUMINOL**

- **LE NEUROSCIENZE E L'IMPUTABILITA'**

- **LA NULLITA' DELLA PERIZIA**

- **LA VIGILANZA E I POTERI DISCIPLINARI SUI C.T.U. E SUI PERITI** (art. 70 Disp. Att. c.p.p.)

- **LA PERIZIA NEL PROCESSO D'APPELLO**

- **ALCUNI CASI IN CUI PUO' ESSERE CHIESTA LA PERIZIA NEL PROCESSO PENALE**

- **IL RUOLO DELL'ESPERTO NELLA VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA' SOCIALE DI UN INDIVIDUO / PERIZIA PSICHIATRICA**

- **LA PERIZIA PSICOLOGICA / LA CONSULENZA TECNICA PSICOLOGICA**

- **IL COMPENSO DEL PERITO E DEL CONSULENTE DEL P.M.**

- **UN CASO ECLATANTE**

- **LA PROVA DEL D.N.A**

- **L'INFERENZA**

- **BEST PRACTICE (BUONA PRATICA)**

- **BALISTICA FORENSE**

- **LA PROVA DATTILOSCOPICA – IMPRONTE DIGITALI**

- LA PROVA INFORMATICA – DIFFAMAZIONE A MEZZO INTERNET, FACEBOOK, TWITTER
- LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI, IDENTIFICAZIONE DEL PARLATORE

Capitolo Terzo - NORMATIVE DI RIFERIMENTO E RAPPORTI INTERNAZIONALI

- I CODICI
- LA COMPARAZIONE TRA IL DIRITTO ITALIANO E GLI ORDINAMENTI DI ALCUNI STATI ESTERI IN MATERIA DI CONSULENTI/PERITI DEL TRIBUNALE
- GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PRIVACY
- LE NORME DEONTOLOGICHE
- IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVANTI ALL'ORDINE/COLLEGIO
- IL PROCESSO TELEMATICO E LA FIRMA DIGITALE

Capitolo Quarto - PERIZIE ASSICURATIVE

- CONSIDERAZIONI GENERALI
- COME SI CONTRASTA UNA PERIZIA ASSICURATIVA

Capitolo Quinto - SPUNTI E ALCUNE RIFLESSIONI CONCLUSIVE

- LE NUOVE PROVE SCIENTIFICHE E REVISIONE DEL PROCESSO
- LA GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
- CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA

SITOGRAFIA

BIOGRAFIA

INTRODUZIONE

Questo libro vuole porre l'attenzione sull'importanza dei Consulenti Tecnici nell'ambito dell'attività giudiziaria. L'intento è quello di dare la possibilità, agli addetti ai lavori, di approfondire alcuni argomenti e, ai non addetti ai lavori, la possibilità di trarre spunti di riflessione per stimolare, a propria volta, il proprio avvocato, o il proprio tecnico o perito.

Il testo è stato scritto dopo un'attività trentennale come c.t.u., c.t.p., avvocato e giudice onorario.

Spesse volte sono espletate consulenze tecniche approssimative o errate a discapito del cittadino che può, in tal caso, vedersi negata una giusta sentenza in spregio delle garanzie previste per le parti e per gli utenti della giustizia. Il bravo tecnico non è detto che sia anche un bravo c.t.u. Ciò è motivato dal fatto che per essere inseriti nell'Albo dei c.t.u. e nominati non è richiesta alcuna preparazione giuridica processuale. A contrario del c.t.p. che è scelto direttamente dalla parte in causa sulla base delle esperienze e della fiducia.

Ciò comporta casi giudiziari eclatanti con ribaltamenti di sentenze in appello su c.t.u. contestate.

Il manuale si suddivide sostanzialmente in capitoli che trattano il processo civile e il consulente tecnico d'ufficio, il processo penale e il perito, l'ordinamento italiano comparato nonché le perizie assicurative, in un breve cenno.

La Consulenza Tecnica d'Ufficio (c.t.u.) in un processo civile o la perizia in un processo penale è una tra le varie attività che un motivato libero professionista, lungimirante, regolarmente iscritto all'Albo Professionale, può e dovrebbe espletare, per vari motivi che si potranno arguire leggendo il seguito.

Considerando che il Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) o il perito non è un tecnico del diritto, al professionista che svolge il ruolo di c.t.u. o di perito è chiesto un presupposto di onestà, capacità e anche di adattamento, nonché una solida preparazione ed un costante e continuo aggiornamento tecnico nell'ambito della propria specialità, che oggi deve essere a livello europeo, meglio mondiale. Nulla di più, onde evitare problemi. Non è richiesto un parere giuridico tuttavia il c.t.u. deve avere chiari alcuni concetti giuridici di base che spesso, nella propria preparazione scolastica, sono

trascurati. E' utile che il c.t.u. ripassi i concetti giuridici di base su manuali o codici quando, di volta in volta, si presenti la necessità. Una corretta informazione/preparazione è un obbligo morale per la tutela del diritto e della giustizia. Per esempio anche un semplice rilievo va espletato nel rispetto delle regole essenziali del contraddittorio e del diritto di difesa, oltre che nel rispetto delle norme tecniche vere e proprie. Se il tecnico deve spiegare basi scientifiche deve tenere conto del rapporto tra il fatto e l'evento (vedi "nesso eziologico") e far comprendere al giudice il ragionamento che lo ha portato alle sue conclusioni. E' utile ricordare che le prove scientifiche, grazie al continuo progresso della tecnica, si stanno rivelando molto spesso più efficaci di altre prove.

Gli incarichi dei c.t.u. e dei periti nei processi è in costante aumento da ormai un decennio.

L'esigenza dei magistrati è mossa dalla necessità di reperire tecnici esperti e qualificati idonei a risolvere quesiti tecnici di non facile soluzione per soddisfare un interesse pubblico. Il mondo moderno è sempre più tecnologico e ciò aumenta la necessità di tecnici esperti in tutte le discipline.

I magistrati dovrebbero cambiare spesso i consulenti con turnazioni per evitare favoritismi e non ledere la propria imparzialità. L'uso del verbo al condizionale fa presumere che ciò non sempre avviene perché a volte, essendo richiesta una elevatissima professionalità, propria di pochissimi esperti o scienziati (per esempio : esperti in esalazioni o in psicopatie criminologiche), le turnazioni in questi casi sono quasi impossibili.

E ancora, per espletare alcune prove necessarie per rispondere ai quesiti, a causa dell'elevatissimo costo delle attrezzature scientifiche necessarie è opportuno avvalersi di istituti di ricerca esterni, privati o pubblici (es. Istituti Universitari o di ricerca) ove si possono trovare a disposizione attrezzature all'avanguardia e gruppi tecnici interdisciplinari che possono dare utili suggerimenti a costi contenuti. Lo scrivo perché ho visto tecnici che hanno avviato un proprio laboratorio, ma poi hanno desistito nell'impresa per gli elevatissimi costi di aggiornamento avvalendosi di laboratori esterni ben attrezzati.

La consulenza tecnica giudiziale, per un professionista, è generalmente un'attività saltuaria che va ad integrare l'attività ordinaria e che non va sottovalutata. Infatti, risulta essere doppiamente positiva giacché porta ad un arricchimento delle proprie conoscenze scientifiche nell'ambito di ciascuna specializzazione, offre la possibilità al tecnico di frequentare altri tecnici dello stesso settore e con loro confrontarsi, consente di frequentare l'ambiente giuridico utile alla professione e al proprio quotidiano.

Vi sono comunque alcuni professionisti che traggono il loro unico reddito (più che decoroso) dalle sole c.t.u. e dalle perizie.

Sarebbe auspicabile che il legislatore migliorasse le norme in materia di consulenza giudiziale. Più specificamente, le tariffe oggi sono troppo basse (euro 8,5/hr) ciò porta alcuni consulenti a rinunciare all'incarico o ad utilizzare *escamotages* ai limiti della legalità aumentando ad arte il numero di vacanze nel massimo consentito onde compensare le basse remunerazioni. Occorrerebbe una maggiore severità/controllo da parte degli Ordini e Collegi professionali al consenso all'iscrizione di persone veramente esperte, sia per meriti che per titoli. Occorrerebbe eliminare le limitazioni territoriali, oggi anacronistiche e orientarsi sul modello americano in cui esiste una sorta di "giuria" che analizza dettagliatamente le esperienze e le capacità del tecnico prima che questi sia nominato.

Non esiste una scuola che formi i c.t.u. La professione si impara sul campo. Sarebbe auspicabile che i magistrati conferiscano ai c.t.u. neofiti incarichi semplici e di pronta soluzione e, con gradualità, passare a casi più complessi. Il compito di verificare le esperienze del c.t.u. può essere svolto dai magistrati e dagli avvocati onde evitare esiti di c.t.u. sconcertanti.

E' utile ricordare che con il termine "c.t.u." si intendono: il consulente tecnico chiamato nei procedimenti civili (artt. 61 e 696 c.p.c., art. 192 Disp. Att. c.p.c.) e il consulente nominato dal Pubblico Ministero (art. 225 c.p.p.).

Con il termine "perito" si intende l'esperto chiamato solo dal giudice nel processo penale (art. 221 c.p.p.). Nel linguaggio comune i due termini sono confusi

> *I vantaggi di questi incarichi possono essere (come già in parte sopra accennato) :*

- . l'approfondimento delle proprie competenze sul piano professionale e personale;
- . l'opportunità di un lavoro molto qualificato;

- . l'acquisizione di notizie e di informazioni tecniche interessantissime, generalmente analitiche e bene approfondite, che hanno sicuramente un ritorno, nel medio e lungo periodo, a vantaggio della propria attività professionale;
- . una nota di prestigio che, per la delicatezza e discrezionalità dell'incarico, essendo il tecnico un ausiliario di un giudice, può essere anche evidenziata sul proprio biglietto da visita;
- . in caso di concorsi amministrativi, può essere utile ai fini del punteggio finale per la graduatoria;
- . l'acquisizione di maggiore sicurezza nella propria professione;
- . l'assenza del limite di età (personalmente ho visto confermare un incarico come c.t.u. ad una arzilla e lucida persona di 84 anni che ha espletato la consulenza con ottimi risultati); ovviamente sono esclusi i minorenni;
- . l'incremento di incarichi professionali attraverso il semplice passaparola.

Viste le ultime difficoltà a reperire un posto di lavoro, le c.t.u. e le perizie potrebbero essere un valido sbocco occupazionale, in quanto, come già scritto, sono sempre più richieste.

> *Gli svantaggi possono essere :*

- . la mancanza di programmazione; più specificamente, la nomina, da parte del giudice, può avvenire anche in un momento di particolare intenso lavoro del tecnico nell'ambito della propria attività che potrebbe causare disagi considerando il fatto che non è buona cosa operare in tempi lunghi o, peggio, rinunciare all'incarico;
- . come già detto, le tariffe giudiziarie del Tribunale previste per legge (L. 318 – 8 luglio 1980 e succ. mod.) non sono alte, anzi; lo spirito di questa norma è motivato dal fatto che si presume che il perito abbia già un altro reddito e il lavoro per la giustizia è visto più come un dovere che come un mezzo finalizzato all'arricchimento.

Il presente studio è motivato anche dal desiderio di far conoscere le positive esperienze personali come c.t.u. presso il Tribunale di Busto Arsizio nel campo delle materie plastiche, gomme e colle.

Avendo vissuto la tripla esperienza (come c.t.u., avvocato e giudice onorario di tribunale), ho potuto apprezzare come negli anni la scienza forense, o meglio, le scoperte scientifiche, sono di aiuto alla giustizia nella complessa situazione della vita quotidiana.

Sia nel mondo giudiziario sia in laboratori di ricerca ho incontrato molte persone corrette che, in silenzio, lavorano moltissimo con coscienza poiché ritengono sia loro dovere farlo bene e senza clamore, nell'interesse della giustizia, della sicurezza dei cittadini e per il progresso scientifico. In alcuni casi però non è mancata la presenza di individui ipocriti che hanno dichiarato il falso senza essere smascherati. Ciò ha rafforzato e rafforza la mia convinzione che, solo con i miglioramenti tecnologici, si potrà giungere a genuine verità a favore di un futuro migliore.

Per concludere l'introduzione, rilevato che il testo è anche scritto per il neofita o per chi intenda trovare una nuova opportunità di lavoro, è utile far sapere che, dalla domanda di iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio al primo lieto incarico passerà un po' di tempo (anche un anno e più). Ciò dipende dalla propria specializzazione, dal numero degli iscritti e dalle richieste degli avvocati.

Se sorgerà sintonia con i giudici e gli elaborati redatti saranno ben giudicati dagli addetti (giudici e avvocati), le nomine alla consulenza saranno sempre più frequenti.

La sintonia si manifesterà come una sorta di rapporto fiduciario. Il Giudice si fiderà del consulente tecnico e comprenderà la logica del suo ragionamento, apprezzando la chiara esposizione dell'elaborato che, solo se espletato correttamente, lo aiuterà nella redazione della sentenza la quale difficilmente si discosterà dalle conclusioni del c.t.u.

5.3 – CONCLUSIONI

La consulenza tecnica e la perizia possono avere un peso enorme nella formazione della sentenza finale. Ciò in virtù del fatto che il c.t.u. è secondo solo al giudice e il perito possiede conoscenze scientifiche di una tale forza da comprimere a volte quella del magistrato.

Da ciò ne deriva che l'elaborato scritto, ovvero la risposta ai quesiti, richiede la migliore attenzione e cura anche nei più piccoli particolari onde offrire una professionalità che non presti il fianco a censure o contestazioni.

La parte soccombente non esiterà ad "attaccare" il consulente o perito con tutte le armi disponibili.

Uno degli ultimi paradossi è che il sapere scientifico è sempre più invocato nell'ambito processuale, sia civile, sia penale, sia amministrativo che tributario a svantaggio del sapere giuridico.

Il rischio è che uno scienziato possa prevalere su un magistrato o, al contrario, che un giudice, nell'ambito dei poteri a lui conferiti dalla legge, ignori il sapere scientifico.

Trascrivo una citazione di Bice Mortara Garabelli (tratto dal suo "Manuale di retorica") *"Non c'è nulla in un processo penale, che rechi incertezza, semini dubbio, crei confusione quanto le perizie. Ognun sa che la perizia è segnatamente invocata a giudicare in modo*

autorevole : ma ognuno sa pure che all'invocazione, all'istanza, alla domanda e alle domande che in un processo si rivolgono ai periti, l'autorevolezza di un giudizio è sempre messa in forse dall'autorevolezza di un giudizio opposto."

Quanto ai c.t.u. e ai periti, alcuni cittadini che hanno perso fiducia nella giustizia italiana ritengono che troppi siano gli abusi commessi da tecnici poco esperti. L'esperienza insegna che a volte i c.t.u. e i periti sono convinti di detenere un particolare potere abusando così del ruolo a loro affidato dal giudice e compromettendo la valutazione oggettiva e razionale. All'uopo, come già in parte sopra scritto, si auspica che l'iscrizione all'albo e il conferimento dell'incarico abbiano luogo con una selezione più raffinata di consulenti e periti con vaglio specifico della competenza per la materia in discussione. Attualmente l'Albo dei c.t.u. e dei periti, forse, presenta rigidità ormai obsolete e non offre più sufficienti garanzie. Nessuno dovrebbe offendersi se ad un esperto si chieda un *curriculum* dettagliato prima del conferimento di un incarico. Si auspica altresì che gli stessi tecnici si impegnino ad apprendere i rudimenti delle procedure giudiziarie e che alcune consulenze vengano espletate con spirito di liberalità per le persone indigenti. Altri cittadini, di converso, ritengono che sia meno peggio spalmare gli incarichi tra i molti tecnici anche se non esperti del diritto, evitando così di conferire agli stessi un potere eccessivo, lasciando le cose così come stanno. Ciò anche in virtù dell'art. 102 della costituzione. Attualmente non si può sottacere che il successo o meno di un procedimento giudiziario specifico davanti al tribunale dipende moltissimo dalla scelta del c.t.u./perito, dalla formulazione dei quesiti, nonché dall'esito della consulenza tecnica stessa.